

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
AI SENSI DELL'ART. 26, L.P. 16/2015**

DETERMINAZIONE DEL 10/07/2020

Deliberazione della Giunta del GECT n. 10/2020 del 18.06.2020
Deliberazione dell'Assemblea del GECT n. 6/2019 del 25.09.2019

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 della L.P. n. 16/2015 del servizio di IT per l'Ufficio comune dell'Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino a Bolzano (Casa della Pesa) per la durata di 3 anni con facoltà da parte della stazione appaltante di rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni

Codice C.I.G.: 83501666F7

Codice CUI: S94114380218202000001

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che si rende necessario provvedere l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio per la durata di 3 anni con facoltà da parte della stazione appaltante di rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, della L.P. n. 1/2002: "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", **per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della L.P. n. 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 38 della L.P. n. 16/2015.

Dato atto che l'ente non ha inteso aderire alla predetta convenzione per l'approvvigionamento in oggetto, procedendo autonomamente e ponendo a base della procedura da espletare i requisiti di qualità e prezzo specificati nelle suddette convenzioni, con esclusione delle offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale, in quanto la predetta convenzione non comprende tutti i servizi in modalità integrata essenziali per assicurare il funzionamento, dal punto di vista informatico, dell'ente.



Ritenuto di procedere

all'affidamento diretto per il servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 della L.P. n. 16/2015, a seguito di indagine di mercato;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI

Precisato che:

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella relazione tecnica semplificata (Allegato 1 dell'indagine di mercato), che forma parte integrante del presente provvedimento e nello schema di lettera d'incarico;

Visti:

- la L.P. n. 16/2015 e la L.P. n. 17/1993 in materia di "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il d.lgs. n. 50/2016 e d.p.r. n. 207/2010;
- il d.p.r. n. 445/2000;
- il d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6;

Dato atto che:

- è stata svolta una indagine di mercato (PROT. Euregio Nr. 461 del 11.05.2020) nel rispetto del principio di rotazione;
- è stato scelto il seguente operatore economico EURAC Research per i seguenti motivi: unico operatore economico ad avere manifestato interesse a fornire servizi informatici in forma integrata quali quelli in oggetto;
- l'oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- l'appalto è stato registrato con CIG 83501666F7;
- la spesa presunta comprensiva di eventuale rinnovo è contenuta nel programma biennale degli acquisti;

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni espresse in premessa il servizio in oggetto all'operatore economico EURAC Research;
- Per un importo stimato pari a Euro **39.800** (al netto di IVA) con facoltà da parte della stazione appaltante di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni per un ulteriore importo pari a Euro 27.700 (al netto di IVA);
- per procedure il cui importo dell'affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro (al netto di IVA) non viene richiesta alcuna garanzia definitiva
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza.





di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI e che quindi nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico;

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 37 della L.P. n. 16/2015;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici.

Bolzano, 10.07.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Mag. Matthias Fink
(sottoscritto con firma digitale)

